

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1998**

---

Norme a tutela dei lavoratori minorati dell’udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

---

ONOREVOLI SENATORI. - I minorati dell'udito e della parola trovano, insieme ad altre categorie di disabili sociali, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, lo strumento legislativo per il loro collocamento lavorativo privilegiato presso datori di lavoro pubblici e privati, ma non dispongono di norme speciali per la tutela delle penalizzanti conseguenze della particolare menomazione nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Fino all'anno 1996 esisteva nel bilancio dello Stato un capitolo, con specifico titolo che è stato successivamente soppresso.

A seguito di un'indagine effettuata dal Ministero dell'interno è stato rilevato che il numero dei sordomuti che percepiscono soltanto l'indennità di comunicazione ammonta a circa diciottomila unità.

È di tutta evidenza la criticità della condizione del lavoro dei sordomuti, costretti dall'*handicap* sensoriale a sopperire alle

inevitabili difficoltà di comprensione e di comunicazione attraverso il logorante ricorso alla funzione vicariante della vista: come è noto, infatti, i processi mentali di attenzione e di apprendimento dei sordomuti si basano unicamente sulle informazioni provenienti da tale organo di senso.

La condizione di disagio si accresce ancor di più se si considerano le ulteriori discriminazioni che i sordomuti subiscono rispetto ad altre categorie di lavoratori portatori di *handicap*.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di operare un concreto riconoscimento degli effetti «usuranti» della minorazione sulle prestazioni dell'attività lavorativa da parte dei sordomuti, estendendo a questi ultimi il beneficio dell'anzianità figurativa ai fini del diritto alla pensione già concesso, al medesimo titolo, ai privi della vista dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Le attività lavorative dei sordomuti sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è loro riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

